

# COMUNE DI ACQUI TERME

## Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Ordinaria

N. 13 del Registro

Oggetto:

### **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012**

L'anno 2012 addì 12 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
<b>BERTERO Enrico Silvio</b>	SI
<b>NEGRO Francesco Luigi</b>	SI
<b>FELTRI Gianni</b>	SI
<b>LELLI Alessandro</b>	SI
<b>BONICELLI Francesco Maria</b>	SI
<b>GHIAZZA Guido Stefano</b>	SI.
<b>ARCERITO Franca Anna</b>	SI
<b>LOBELLO GRIFFO Angelo</b>	SI
<b>PESCE Andreina</b>	SI
<b>SBURLATI Carlo Lodovico</b>	SI
<b>RATTO Mauro</b>	SI
<b>GALEAZZO Aureliano</b>	SI
<b>POGGIO Patrizia</b>	SI
<b>RAPETTI Vittorio Ottavio</b>	SI
<b>CANNITO Pier Paolo</b>	SI
<b>BOSIO Bernardino</b>	SI
<b>CAVALLERO Ornella Giuseppina</b>	SI

**TOTALE PRESENTI 17**

**TOTALE ASSENTI 0**

Assiste il Segretario *Dott. Gian Franco Comaschi*,  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. *GUIDO STEFANO GHIAZZA*  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dichiaro il sottoscritto Segretario che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva il **9 AGO. 2012** in presenza dell'art. 134 comma 3  
del Dlgs. 267/2000 per avvenuta pubblicazione del

**30 LUG. 2012**

Acqui Terme, il **9 AGO. 2012**  
il Segretario Generale

**F.to COMASCHI**

L'Assessore **ROSO** Franca illustra l'argomento

Il Consigliere **GALEAZZO** Aureliano osserva che è molto semplice applicare queste tre aliquote, perché non si tiene conto della reale situazione reddituale delle persone. Ha sentito i ragionamenti, ma i conti in tasca ai pensionati e ai cassaintegrati avrebbe l'umiltà di non farli e pregherebbe anche gli altri perché non lo facciano, né in senso passivo né in senso negativo, perché i 30 o 40 euro possono contare.

Qui è un altro esempio dove l'equità non c'è. Non solo non c'è perché non esiste progressività e non si tiene conto dei reali redditi dei possessori delle abitazioni, ma non si è neppure tenuto conto, se non per interessi particolari, di quanto disposto dall'art. 43 del TUIR che prevede una serie di agevolazioni per "gli immobili non produttivi di reddito fondiario."

Ora si rivolge ai Consiglieri e al pubblico per spiegare cosa sono gli immobili non produttivi di reddito fondiario. Sono quelli che sono in possesso dei soggetti passivi dell'IRES, cioè sono quegli immobili "a funzione di mera attività produttiva". Sono il negozio, la bottega dell'artigianato e sono anche gli immobili costituiti dagli impresari e non vedenti. Ma, guarda caso, le uniche riduzioni di aliquote sono state fatte per gli immobili, per gli appartamenti invenduti, per quelli che spero si abbiano presto censiti. Sono le uniche agevolazioni fatte, in una Città dove le attività economiche conoscono difficoltà, dove le attività artigiane conoscono difficoltà, dove si costruisce e si continua a costruire, lasciando gli immobili invenduti. L'unica agevolazione lam msi fa per le imprese. Ora è sicuro che non c'è nessuna attinenza alla professione del Sindaco e alla professione dell'Assessore all'Urbanistica e ai lavori Pubblici. E' un caso ma sarebbe stato bon tono e buon gusto venire incontro ad altre esigenze. Annuncia quindi il suo voto contrario. Conclude, a proposito della progressività, che gli esempi ci sono, basta guardare cosa hanno fatto Torino e Milano, anche per le case popolari.

Il Consigliere **CAVALLERO** Ornella pensa che l'italiano abbia come massima aspirazione possedere una casa e crede che per ottenere una casa abbia dovuto lottare. Quindi si domanda perché è necessario passare per la prima casa da 4 per mille al 5,5 quando, a suo giudizio, nel momento attuale sono difficoltà economiche e si chiede come certi pensionati, che probabilmente hanno una pensione di 600/700 euro possano permettersi di pagare queste aliquote. Seconda cosa, quando al sabato pomeriggio va a passeggiare per Acqui da un'occhiata dentro i negozi e li vede vuoti. Per questo si chiede se un ulteriore aumento dell'IMU possa giovare o far sì che tanti negozi tirino giù la serranda. Gli sembra che tanta gente non possa permettersi questo.

Il Consigliere **BONICELLI** Francesco voleva prendere prima la parola perché quello che gli fa specie è che si venga a parlare di fare i conti in tasca ai pensionati per delle cifre che, calcolandole adesso su due piedi, sembrano irrisorie, quando si chiede l'agevolazione per gli istituti religiosi il cui Ente prevede già l'8 per mille. E' una cosa ridicola venire a parlare di conti in tasca ai pensionati quando poi si votano cose del genere. Non l'avrebbe votato.

IL Consigliere **RATTO** Mauro innanzitutto crede sia necessario precisare il motivo per cui le Amministrazioni Comunali debbano rivolgersi al cittadino per garantire il funzionamento della macchina comunale, per avere risorse per garantire i servizi e quant'altro. Perché l'A.C. non è

un'impresa ma deve garantire, in qualche modo, la sopravvivenza della Città attraverso l'imposizione che deve essere oculata, mirata e più leggera possibile.

Sapeva benissimo che questa sera si andava verso uno scontro con chi deve fare quadrare i conti e con chi, dall'altra parte, dice che si fanno quadrare in maniera sbagliata. Ma per l'IMU si deve ragionare. Quando il contesto era più favorevole, il Governo poteva abolire l'ICI sulla prima casa, sopperendo però all'introito dei comuni con un adeguato trasferimento. Naturalmente lo hanno già detto gli altri Consiglieri, ma ritiene che la grave crisi che ha colpito l'Italia, senza dimenticare altri Stati, anni fa l'Irlanda e l'Islanda, ora la Grecia, la Spagna e il Portogallo, non ha permesso il perdurare di questa situazione e quindi l'ICI o l'IMU doveva essere reintrodotta. Per ovviare a questi mancati trasferimenti dello Stato, lo Stato stesso ha fornito questi mezzi per garantire il funzionamento della macchina comunale. Quindi l'IMU sostituisce l'ICI e, per immobili non locati anche l'addizionale IRPEF. Questo per dire che è stata cercata una semplificazione, ma anche un'equità. Osserva che le aliquote agevolate non riguardano solo gli immobili non venduti, ma anche gli immobili concessi ai parenti di secondo grado, per gli anziani e i disabili che risiedono in struttura o istituti di ricovero. Ci sono poi vere e proprie esenzioni che riguardano gli immobili di proprietà degli Enti Pubblici, i terreni agricoli, gli immobili di proprietà delle ONLUS. Non è solo un'unica agevolazione. Sapeva che si cadeva in facile demagogia, ma era inevitabile. Quando il Cons. Cavallero afferma come è possibile tassare la casa in questo modo, lui chiede cosa si può tassare in alternativa e del resto l'italiano è molto restio a pagare imposte indirette e quindi l'unica maniera per poter far pagare è quella di ricorrere alle imposte dirette.

Il **SINDACO** semplicemente per consentire questa notte un buon sonno al Cons. Galeazzo gli risponde sì, che è semplicemente un caso. Ricorda invece, al di fuori di populismo e demagogia già che l'edilizia costituisce il nervo trainante dell'economia della Città e quindi i disoccupati attuali, ovvero le fasce più deboli della popolazione, arrivano proprio dall'edilizia.

Il Consigliere **CANNITO** Pier Paolo chiede, in relazione all'art. 13 del decreto leg. 201/2011 citato nella prima pagina della delibera, se il comma 9 bis, in relazione alle aliquote di cui si sta discutendo, relativamente ai beni commerciali, il comma cita: "il comma 9 bis per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata a fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga la predetta destinazione non siano in ogni caso locati e comunque per ogni periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%". Andando poi a vedere quello che la Giunta ha approvato si dice che "l'aliquota da applicarsi ai fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti invenduti per la durata massima di tre anni allo 0,70. Ecco la precisazione che chiedeva era: in quanto non stanno in ogni caso locati, siccome non è stata riportata nella delibera della Giunta, ha un significato che anche per i tre anni successivi alla costituzione nel caso siano locati hanno la riduzione?

L'Assessore **ROSO** Franca a suo giudizio devono essere rimasti invenduti e non locati. Quindi automaticamente sono vuoti.

Il Consigliere **CANNITO** Pier Paolo quindi se sono locati l'aliquota rimane allo 0,99.

L'Assessore **ROSO** Franca precisa che se si tratta di beni merci questi sono destinati esclusivamente alla vendita. Per quanto riguarda i beni che saranno locati, si tratta di beni strumentali. Sono due differenze ben precise.

Il Consigliere **CANNITO** Pier Paolo vuole aggiungere che sullo 0,55 dell'aliquota per la prima casa avrebbe preferito mantenere l'aliquota precedente dello 0,45 e prendere la rimanente parte di questa detrazione dall'aumento dell'aliquota per la seconda casa, che è stata portata allo

0,99 mentre il massimo è 1,06. Si poteva pensare ai redditi più bassi, lasciando l'aliquota della prima casa allo 0,45 e portando al massimo quella sulla seconda casa.

L'Assessore **ROSO** Franca precisa che l'Amministrazione Comunale ha adottato questa politica perché per la prima casa è prevista la detrazione dei 200 euro e facendo dei calcoli è emerso che i pensionati che posseggono un'abitazione principale, con rendita piuttosto bassa, applicando la detrazione, si trovano a non dover pagare nulla.

Il Consigliere **CANNITO** Pier Paolo avrebbe comunque preferito vedere un'aliquota dello 0,45 sulla prima casa. Voterà contro.

Il Consigliere **LELLI** Alessandro è d'accordo che la casa sia un bene prezioso, forse è il bene più prezioso e senza dubbio l'introduzione dell'IMU va a colpire questo bene prezioso, peraltro con tutta una serie di agevolazioni per chi ha una prima casa. Ritiene che in questo contesto non si debba dare un giudizio sull'IMU in quanto se i Comuni avessero la possibilità non l'applicherebbero proprio. Ma si tratta di una fantasia, la realtà purtroppo è quella che vede i Comuni che necessariamente devono riscuotere l'imposta per poter garantire i servizi. Ritiene apprezzabile l'intenzione che si è voluta attuare di non voler applicare le aliquote al massimo ed è anche consapevole che, in un'ottica di bilancio, applicarle al massimo avrebbe fatto più comodo, perché ovviamente si trattava di avere delle entrate superiori, però il fatto che si sia mantenuta un'aliquota più bassa del massimo lo ritiene apprezzabile, così come ritiene apprezzabile che si sia ritenuto di agevolare alcune categorie come ha detto il Cons. Ratto. Reputa altrettanto apprezzabile il fatto che sia stata fatta una semplificazione che permette una più facile comprensione dei Regolamenti. Il suo gruppo reputa le scelte difficili ma ritiene di approvarle.

Il Consigliere **RAPETTI** Vittorio vuole dire al Sindaco e ai colleghi della maggioranza che il suo gruppo non ha alcuna voglia di fare della demagogia, perché per fare della demagogia non si sarebbero rotti la testa per 15 giorni a studiare le carte. Avrebbero semplicemente detto che l'Amministrazione Comunale ha aumentato le tasse e per questo è cattiva. Non hanno detto questo, ma vuole solo dare un dato: nel 2011 gli acquesi pagavano di ICI 3,4 milioni di euro, secondo questa proposta della Giunta nel 2012 pagheranno 7,3 milioni di IMU, cioè il 113% in più. E' solo una questione di registrazione di dati. Si rende perfettamente conto della difficoltà di gestire la parte finanziaria. Ha il massimo rispetto per il lavoro che ha fatto la Giunta, ma si permette di fare delle critiche. C'è il tentativo di ciascuno di fare la propria parte.

**II SINDACO:** Non si fa demagogia, ma si dice che l'ICI nel 2011 era 3 milioni e qualcosa, ma l'ICI prima casa nel 2011 non esisteva.

Il Consigliere **BOSIO** Bernardino rivolgendosi al Cons. Ratto afferma di aver sentito parlare di Islanda, ma la differenza che c'è dall'Italia è che l'Islanda ha deciso di mandare a quel paese la finanza internazionale, ha cercato i banchieri che hanno fatto i debiti. Oggi ha dimezzato il valore della propria moneta ed ha una crescita del 6% all'anno.

Il Consigliere **BONICELLI** Francesco osserva che in Islanda si paga l'80% di tasse e qui ci si lamenta per piccolissimi aumenti.

Il Consigliere **CANNITO** Pier Paolo vuole solo fare una precisazione che prima non ha fatto sull'aliquota dello 0,70 per cui evidenzia la sua contrarietà per i fabbricati realizzati dalle imprese, per un motivo essenziale: il termine di tre anni, a suo giudizio, è esagerato. Può essere opportuno un tempo limitato di un anno per gli edifici e gli immobili che non riescono a essere venduti, ma ritiene indispensabile mantenere le aliquote oltre per i beni commerciali perché questo

potrebbe anche servire da deterrente nei confronti di quelle imprese che investono e cercano di speculare sulle nuove costruzioni, magari facendosi due conti prima di investire, sapendo che il mercato immobiliare è totalmente fermo.

Il Consigliere **RATTO** Mauro vuole precisare che ora non si vuole incamerare 7 milioni e 295 mila euro di IMU. Questa è la cifra che entra ma si deve tener conto dei trasferimenti che il Comune deve dare allo Stato. Quindi una parte di questi soldi va di nuovo allo Stato. Si tratta del 50% dei proventi degli immobili che non sono prima casa e dai terreni agricoli non strumentali. Il Comune si trova in questo caso ad essere un Agenzia delle Entrate dello Stato.

Il Presidente ritiene che si sia detto tutto quello che c'era da dire e invita il Consiglio Comunale a votare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali.
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta

- destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.07.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto 20/06/2012 del Ministero dell'Interno, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/08/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Acqui Terme subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, 0,99 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, 0,55 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,20%
- aliquota prevista per l'abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal proprietario a parenti entro il secondo grado, purché risulti da apposita autocertificazione riscontrabile con elementi oggettivi che l'occupante vi abbia la proprio residenza e dimora abituale e che il proprietario presenti apposita dichiarazione, 0,76%;
- Aliquota da applicarsi per i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti invenduti, per la durata massima di tre anni, 0,70%

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti :

FAVOREVOLI 11

CONTRARI 6 (I Consiglieri di minoranza )

### **DELIBERA**

- 1) Di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
  - aliquota di base, 0.99 %;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, 0.55 %;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0.20%
  - aliquota prevista per l'abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal proprietario a parenti entro il secondo grado, purché risulti da apposita autocertificazione riscontrabile con elementi oggettivi che l'occupante vi abbia la proprio residenza e dimora abituale e che il proprietario presenti apposita dichiarazione, 0.76%;
  - Aliquota da applicarsi per i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti invenduti, per la durata massima di tre anni, 0,70%
- 2) di determinare detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
- 3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;



- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012.

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

Settore: ICI

Data 03/07/2012

Servizio: Ufficio ICI

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012

Lo schema di deliberazione proposta è regolare per quanto attiene l'aspetto tecnico a sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dando atto che la relativa spesa trova imputazione all'intervento ..... esercizio .....  
(.....) che presenta sufficiente disponibilità.


IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE  
F.to GHIAZZA Guido Stefano



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li **30 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gian Franco Comaschi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi

Dal **30 LUG. 2012**

al **14 AGO. 2012**

Acqui Terme, li **30 LUG. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gian Franco Comaschi